



## COMUNE DI CECINA

---

**DETERMINAZIONE n° 1032 del 14/09/2018**

Settore: **Semplificazione Amministrativa** - Proponente: **Semplificazione Amministrativa**

Oggetto:

**PROVVEDIMENTO - N.U.V. - AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART 4 DELLA L.R.T. N.10/10 - Variante n. 2 al piano regolatore del porto turistico ai sensi dell'art.112 della LR 65/2014 e s.m.i. - Provvedimento motivato di esclusione dalla procedura V.A.S.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 in data 03.10.2012 è stata individuata quale “autorità competente” ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. n. 10/2010 nei procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), il “Nucleo di Valutazione Unificato”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 01.03.2016 è stata rinnovata la composizione del Nucleo di Valutazione Unificato (N.U.V.) e ricondotta nella sfera di competenza del dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa e Decoro del Patrimonio l’attività provvedimentale conseguente, correlata alla estrinsecazione delle risultanze dei lavori del citato “N.U.V.”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 13.03.2018 è stata rinnovata la composizione del Nucleo di Valutazione Unificato (N.U.V.) e individuato, in sostituzione dell’Istruttore direttivo dell’ufficio ambiente geol. Rico Frangioni, trasferito ad altro ente, il dirigente del Settore Progettazione Sostenibile arch. Renato Gori quale nuovo componente;

Preso atto che tra i compiti dell’autorità competente è da ricondurre l’attività di collaborazione con l’autorità procedente – Consiglio Comunale – negli adempimenti procedurali connessi alla Valutazione Ambientale Strategica;

Richiamato il proprio precedente provvedimento n.740 del 03/07/2018 con il quale in esecuzione delle determinazioni assunte del N.U.V. a seguito del ricevimento del “Documento preliminare ambientale” della Variante n.2 al Piano Regolatore del Porto Turistico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui alla L.R.T. 10/2010 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 predisposto dal soggetto proponente, è stata disposta la trasmissione dello stesso ai soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della citata L.R.T. 10/2010 e s.m.i. al fine di acquisirne il parere nelle tempistiche previste dall’art.22 della stessa;

Dato atto che:

- a seguito delle consultazioni di cui all’art.22 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., sono pervenuti i pareri di Regione Toscana “Settore Tutela della Natura e del Mare, ARPAT, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e di Livorno, ASA;
- il N.U.V. nella riunione del 22.08.2018 a seguito dell’esame del documento preliminare ambientale e dei pareri pervenuti, ha sospeso i propri lavori richiedendo, al soggetto proponente, integrazione del documento di Valutazione previsionale di Clima Acustico facendo riferimento a quanto riportato nel contributo pervenuto per conto di ARPAT;
- in data 03.09.2018 il soggetto proponente ha provveduto a depositare le integrazioni richieste, che sono state trasmesse, con protocollo n.32146 del 04.09.2018, ad ARPAT per le valutazioni di competenza;
- in data 14.09.2018 ARPAT ha trasmesso le proprie valutazioni in riferimento alle integrazioni sul Clima Acustico, esprimendo parere di non assoggettabilità a VAS con prescrizioni;
- il N.U.V. nella riunione del 14/09/2018, come da verbale conservato agli atti, a seguito del riesame del documento preliminare ambientale, dei pareri pervenuti e dell’integrazione di cui sopra, ha concluso i propri lavori dichiarando, anche sulla scorta dei pareri pervenuti, l’esclusione dalla procedura V.A.S. della variante al Piano in oggetto con le seguenti prescrizioni:
  1. nelle successive fasi di attuazione del Piano i singoli progetti dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza, nel rispetto di quanto indicato dall’art.88 della LR 30/2015, al fine di verificare se tali interventi siano suscettibili di produrre effetti sulla ZPS "Tomboli di Cecina";

2. venga effettuata una misura di 24 ore presso il recettore prospiciente il lato est della darsena (punto p2 o P15, 16) maggiormente esposto al traffico circolante sulla via Volterra dopo la predisposizione delle pavimentazioni e dei riduttori di velocità in modo da verificare la necessità o meno della predisposizione di ulteriori interventi di mitigazione. Si ricorda che l'utilizzo di barriere verdi come mitigazione del rumore stradale, risulta efficace per il contenimento del rumore solo per dimensioni molto ampie delle stesse (100m) e pertanto il raggiungimento di risultati schermanti da un punto di vista acustico risulta effettivo solo se ci sono ampie parti di territorio che possono essere destinate allo scopo;
3. venga prevista una valutazione del livello di immissione differenziale nel periodo diurno e nel periodo notturno presso i recettori lungo il molo di sottoflusso. Nel caso venisse evidenziato il superamento dei limiti, sarà opportuno adottare limitazioni e regolamentazioni specifiche alle attività in modo da limitare al minimo l'esposizione all'interno di tali abitazioni. Le misure dovranno essere svolte in ambiente interno prima della licenza di agibilità e dovranno essere di durata tale da consentire le opportune valutazioni;
4. venga predisposta nelle successive fasi autorizzative una Valutazione previsionale d'Impatto Acustico relativo al traffico interno indotto dalle attività esistenti e dagli impianti fissi a servizio privato delle attività in progetto. Qualora venga riscontrato il superamento dei limiti, sarà necessario predisporre tutti gli interventi necessari a riportare i livelli al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Dato atto, altresì, che nella stessa riunione è stato dato mandato al Dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale, in qualità di Presidente del N.U.V., di procedere alla trasfusione delle risultanze dei lavori della riunione con l'adozione di proprio specifico atto ed alla trasmissione delle risultanze dei lavori, per quanto di competenza, al Responsabile del Procedimento ed al Garante dell'Informazione e della Partecipazione;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Visto il provvedimento sindacale n.161 del 29.12.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

#### **DISPONE**

- 1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- 2) di dare atto, in esecuzione delle determinazioni del Nucleo Unificato di Valutazione quale Autorità competente in materia di VAS, della esclusione dalla procedura di VAS della Variante n.2 al Piano Regolatore del Porto Turistico nelle risultanze del verbale conservato agli atti;
- 3) di trasmettere il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Responsabile del Procedimento ed al Garante dell'Informazione e della Partecipazione.

Il Dirigente Roberto Rocchi

